SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 18 ottobre 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 ottobre 2003, n. **280.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 AGOSTO 2003, N. 220

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: «tra gli ordinamenti di cui al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica» *e la parola:* «effettiva» *è soppressa.*

All'articolo 2:

al comma 1, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive»;

al comma 1, le lettere c) *e* d) *sono soppresse;*

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, lettera *a)*, e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le società calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra società calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile».

All'articolo 3:

al comma 2, dopo le parole: «tribunale amministrativo regionale» *sono inserite le seguenti:* «del Lazio»;

al comma 4, dopo le parole: «tribunale amministrativo regionale del Lazio» *sono inserite le seguenti:* «con sede in Roma» *e le parole:* «ai sensi del comma 3» *sono soppresse;*

il comma 5 è soppresso.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4268):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro per i beni e le attività culturali (URBANI) il 20 agosto 2003.

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 25 agosto 2003 con pareri del Comitato per la legislazione e della commissione I.

Esaminato dalle commissioni riunite II e VII, in sede referente, il 9, 10, 16, 17 settembre 2003.

Esaminato in aula il 22, 23 settembre 2003 e approvato il 24 settembre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2498):

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 25 settembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 2ª Giustizia.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 e 30 settembre 2003.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 7ª, in sede referente, il 30 settembre 2003 e il 2 e 8 ottobre 2003.

Esaminato in aula e approvato il 14 ottobre 2003.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 20 agosto 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 25.

03G0308

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 ottobre 2003.

Riconoscimento al sig. Rodriguez Navarro Jairo Antonio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Rodriguez Navarro Jairo Antonio, nato il 17 giugno 1954 a Barrancabermeja (Colombia), cittadino colombiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito presso la «Universidad INCCA de Colombia» in data 2 aprile 1982, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che il richiedente è iscritto al «Ministerio de salud - Servicio de salud de Santander» dal 31 agosto 1984;

Ritenuto che il sig. Rodriguez Navarro abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 maggio 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto il provvedimento del 18 ottobre 2001 della «Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato» che ha concesso al richiedente lo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e del relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

Considerato che il sig. Rodriguez Navarro possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Milano in data 10 aprile 2001, rinnovato il 30 novembre 2001 e valido fino al 29 novembre 2003 per asilo politico;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Rodriguez Navarro Jairo Antonio, nato il 17 giugno 1954 a Barrancabermeja (Colombia), cittadino colombiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 ottobre 2003

Il direttore generale: MELE

03A11366

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Sole a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Il Sole a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott. Leucio Gisonna in data 4 maggio 1998, rep. 187677, registro società 24118, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. 3716/60.

Cosenza, 17 settembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A11331

DECRETO 19 settembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della «Cooperativa Nord-Italia - Soc. coop. a r.l.», in Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il verbale d'assemblea straordinaria del 31 gennaio 1998 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la «Cooperativa Nord-Italia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Padova, è stata sciolta ed il sig. Cesarotto Silvano ne è stato nominato liquidatore;

Visto il verbale 27 giugno 2000 ed il successivo accertamento del 12 dicembre 2002, con i quali l'ispettore ha fatto presente che la liquidazione si trovava nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 19 marzo 2003;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del succitato liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, così

Decreta:

L'avv. Vincenzo Tallarico, con studio in Padova, via Guido Reni n. 176, è nominato nuovo liquidatore della «Cooperativa Nord-Italia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Di Sante Giorgio in data 4 gennaio 1996, in sostituzione del sig. Cesarotto Silvano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 19 settembre 2003

Il direttore provinciale: DRAGO

03A11329

DECRETO 19 settembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società «Centro distribuzione servizi - Piccola società cooperativa a r.l.», in Limena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il verbale d'assemblea straordinaria del 29 giugno 1999 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la «Centro distribuzione servizi - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Limena (Padova), è stata sciolta ed il sig. Rinaldi Vito, ne è stato nominato liquidatore;

Visto il verbale 21 gennaio 2002 con il quale l'ispettore ha fatto presente che la liquidazione si trovava nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 30 aprile 2003;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del succitato liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, così

Decreta:

L'avv. Vincenzo Tallarico, con studio in Padova, via Guido Reni n. 176, è nominato nuovo liquidatore della società «Centro distribuzione servizi - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Limena, costituita per rogito notaio dott. Martini Adriano in data 17 febbraio 1998, in sostituzione del sig. Rinaldi Vito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 19 settembre 2003

Il direttore provinciale: DRAGO

03A11330

DECRETO 1° ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Dalla parte del cittadino - Soc. coop. a r.l.», in Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo dall'ispettore incaricato;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza delle cooperative, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 10 settembre 2003 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «Dalla parte del cittadino - Soc. coop. a r.l.» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2003, di avvio del procedimento di scioglinento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Ritenuto che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Considerato che nell'adozione del provvedimento di scioglimento di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, non è più necessario acquisire di volta in volta il parere della commissione centrale per le cooperative, ex art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, così come sancito nel parere di massima espresso dalla suindicata commissione nella seduta del 15 maggio 2003, ricorrendo la fattispecie prevista nel citato parere;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società coop. «Dalla parte del cittadino Soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Giordano Eliodoro, in data 2 maggio 2001, rep. n. 3250, n. reg. soc. registro imprese 108950, C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita IVA n. 01445250705, n. posizione B.U.S.C. 1474/297714.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Campobasso, 1° ottobre 2003

Il direttore provinciale: BRUNETTI

03A11328

DECRETO 3 ottobre 2003.

Sostituzione di un componente nel comitato provinciale I.N.P.S. di Biella, in rappresentanza della ragioneria provinciale dello Stato di Biella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BIELLA

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti i propri decreti n. 7 del 3 aprile 2001, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Biella, e n. 8 del 2 maggio 2001, con il quale ne è stata modificata la composizione;

Vista la nota del 1° ottobre 2003, con la quale il dott. Gianni Cau comunica che è stato nominato direttore reggente della ragioneria provinciale dello Stato di Biella, in sostituzione della sig.ra Piera Butta, dimissionaria per collocamento a riposo;

Ritenuto di dover procedere alla nomina di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Gianni Cau è nominato componente nel comitato provinciale I.N.P.S. di Biella, in rappresentanza della ragioneria provinciale dello Stato di Biella, in sostituzione della sig.ra Piera Butta, dimissionaria per collocamento a riposo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 3 ottobre 2003

Il direttore provinciale: CORRENTE

03A11332

DECRETO 6 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Speis», in Caulonia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 1999 che delega, alle direzioni provinciali del lavoro competenti, la sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001;

Preso atto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003, che esonera le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere, nel caso in cui il liquidatore si sia dimesso o deceduto e nel caso in cui il liquidatore non abbia portato a termine il mandato a cinque anni dalla sua nomina;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 16 dicembre 1992 che ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la nomina del commissario liquidatore sig. Ilario A. Cirillo;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore;

Viste le note n. 25883 del 3 settembre 2003 e n. 26604 dell'11 settembre 2003 con le quali si avvisano gli interessati dell'avvio dell'istruttoria di sostituzione;

Preso atto dell'inerzia perpetrata dal liquidatore;

Decreta

che la dott.ssa Filomena Ursino, nata a Buenos Aires (Argentina) il 3 gennaio 1964, residente a Roccella Jonica in via Tenente Carella n. 10, è nominata commissario liquidatore della cooperativa «Speis», con sede in Caulonia, in sostituzione del sig. Ilario A. Cirillo.

Reggio Calabria, 6 ottobre 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A11414

DECRETO 7 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Amadeus a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale ispettivo del 18 maggio 2000 nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Amadeus a r.l.», con sede in Bologna;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Amadeus a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Bruno Alvisi in data 26 giugno 1987, repertorio n. 47373, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 3852/228574.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 7 ottobre 2003

Il direttore provinciale: CASALE

03A11413

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 settembre 2003.

Integrazione dei funzionari delegati al Servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 68/193/CE del 9 aprile 1968, concernente la produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e la vendita degli stessi ad imprenditori vivaistici ed agricoltori residenti in Paesi delle Comunità economiche europee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969, n. 1164, e successive modificazioni, che ha recepito nella legislazione nazionale la predetta direttiva comunitaria;

Visto il decreto ministeriale n. 35388 del 30 agosto 1996 con il quale è stato riordinato l'elenco dei funzionari delegati al Servizio di controlli e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Viste le comunicazioni trasmesse da talune amministrazioni, regioni, province autonome nonché dall'Istituto sperimentale per la viticoltura con le quali è stata segnalata la necessità di procedere all'integrazione di taluni nominativi nell'ambito dell'elenco dei funzionari delegati di cui sopra;

Considerata pertanto la necessità di apportare le suddette modifiche nella lista dei funzionari di cui in premessa;

Decreta:

Articolo unico

L'elenco dei funzionari delegati al Servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, di cui al decreto ministeriale n. 35388 del 30 agosto 1996, è così integrato:

provincia di Alessandria: Zanzottera dott. Igor - integra i funzionari già delegati;

regione Puglia: Podda dott.ssa Pinuccia - integra i funzionari già delegati;

regione Sardegna: Fancello per. agr. Antonio - integra i funzionari già delegati.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A11283

DECRETO 24 settembre 2003.

Autorizzazione al «Laboratorio analisi L.A.M. Srl», per l'intero territorio nazionale al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 16 settembre 2003 dal «Laboratorio analisi L.A.M. Srl», ubicato in Fano (Pesaro), via Paolo Borsellino n. 12/E, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data

12 novembre 2001 l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il «Laboratorio analisi L.A.M Srl», ubicato in Fano (Pesaro), via Paolo Borsellino n. 12/E, nella persona del responsabile dott. Ernesto Seccharoli, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Acidità;

numero di perossidi.

03A11397

DECRETO 2 ottobre 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio denominato «Mondeco Srl» autorizzato con decreto 4 febbraio 2002, per l'intero territorio nazionale al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002, con il quale autorizza il laboratorio Mondeco Srl, ubicato in Alba (Cuneo), viale dell'Artigianato n. 10, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 25 settembre 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 4 settembre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

calcio;

estratto secco dedotti gli zuccheri;

ferro;
gradazione alcolica complessiva;
intensità colorante e tonalità;
limite cloruri 0,5 g/l;
limite solfati l g/l;
magnesio;
piombo;
potassio;
rame;
sodio;
zinco.

Roma, 2 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A11396

DECRETO 8 ottobre 2003.

Variazione della denominazione del laboratorio «Regione Lombardia - Laboratorio di prova LAB-ISLC MN» autorizzato con decreto 4 giugno 2002, per l'intero territorio nazionale al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale anche ai fini della esportazione, in «Regione Lombardia - Laboratorio di prova E.R.S.A.F. - Sede operativa territoriale di Mantova».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 2002, con il quale autorizza il laboratorio «Regione Lombardia - Laboratorio di prova LAB-ISLC MN», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che in virtù della legge regionale n. 3 del 12 gennaio 2002, l'E.R.S.A.F. (Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste) è subentrato in tutti i rapporti ai cinque enti regionali operanti in agricoltura, tra i quali il laboratorio «Regione Lombardia - Laboratorio di prova LAB-ISLC MN»;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la denominazione del predetto laboratorio;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 4 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 2002, relativo all'autorizzazione al laboratorio «Regione Lombardia - Laboratorio di prova LAB-ISLC MN», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, la denominazione varia in: «Regione Lombardia - Laboratorio di prova E.R.S.A.F. - Sede operativa territoriale di Mantova».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A11395

DECRETO 9 ottobre 2003.

Integrazione al decreto direttoriale 29 agosto 2003 concernente «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella regione Lazio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condi-

zioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (C.E.) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della giunta regionale, Dipartimento economico ed occupazionale, della regione Lazio, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto il decreto direttoriale 29 agosto 2003, che autorizza le operazioni di cui sopra;

Vista l'ulteriore richiesta presentata dalla giunta regionale, Dipartimento economico ed occupazionale, della regione Lazio, in data 6 ottobre 2003, intesa ad ottenere alcune integrazioni al comma 1 dell'articolo unico del decreto sopra citato;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Lazio provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare il vino a denominazione di origine controllata «Circeo», per tutte le tipologie previste dal disciplinare di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 9 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A11360

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 ottobre 2003.

Modifica al decreto dirigenziale 2 aprile 2003 concernente le procedure per la designazione degli organismi notificati e autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il codice civile, in particolare l'art. 2043, concernente il risarcimento per fatto illecito;

Visto il decreto dirigenziale 2 aprile 2003 concernente le procedure per la designazione degli organismi notificati e autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;

Considerato che le società che richiedono la designazione quali organismi notificati od autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, hanno l'obbligo di risarcire l'eventuale danno ingiusto cagionato ad altri, in una delle forme consentite dall'art. 2043 del codice civile;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 2 aprile 2003 citato in premessa è sostituito come segue: «I richiedenti, se soggetti di diritto privato, devono essere iscritti nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Devono altresì essere forniti di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi per un massimale di 3,5 milioni di euro ovvero devono possedere analoga capacità finanziaria dimostrata mediante un'attestazione di affidamento, a copertura dell'eventuale danno provocato, rilasciata da parte di aziende o istituti di credito con capitale sociale non inferiore a dieci milioni di euro».

2. L'art. 8, comma 3, del citato decreto è sostituito come segue: «Alla richiesta di designazione l'organismo deve allegare copia del decreto di autorizzazione, nonché dimostrare una ulteriore copertura assicurativa per un massimale di 3,5 milioni di euro ovvero possedere analoga capacità finanziaria dimostrata mediante un'attestazione di affidamento, a copertura dell'eventuale danno provocato, rilasciata da parte di aziende o istituti di credito con capitale sociale non inferiore a dieci milioni di euro».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2003

Il capo del Dipartimento: FUMERO

03A11365

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 settembre 2003.

Diniego dell'abilitazione all'«Istituto di Terapia Familiare» di Bologna ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI - SAUS - UFFICIO VI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di Terapia Familiare» di Bologna ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia in Bologna, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità;

Visto in particolare l'art. 3, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7 che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 12 settembre 2003, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che la documentazione relativa alla validità e fondatezza dell'impianto teorico del modello di riferimento risulta essere estremamente vaga e carente. Per sua stessa diretta ammissione il precitato istituto conferma tale carenza dichiarando la propria difficoltà a definire le appartenenze scientifiche e culturali di riferimento;

Ritenuto che per motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'«Istituto di Terapia Familiare» di Bologna per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto

11 dicembre 1998, n. 509, è respinta, visto il motivato parere contrario alla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A11391

DECRETO 29 settembre 2003.

Abilitazione all'istituto «Tolman - Laboratorio di scienze cognitivo-comportamentali», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Nuoro un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 21 maggio 2001 con il quale l'istituto «Tolman - Laboratorio di scienze cognitivo-comportamentali» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Palermo per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Nuoro, via Ballero n. 83, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 5 marzo 2003, trasmessa con nota n. 201 del 12 marzo 2003;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla predetta commissione tecnico-consultiva nella seduta del 12 settembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Tolman - Laboratorio di scienze cognitivo-comportamentali», è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Nuoro, via Ballero n. 83, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A11392

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 30 settembre 2003.

Programma commissariale di interventi strategico-emergenziali - undicesimo stralcio operativo - attuazione ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002 - area di intervento 3: piano strategico reti idriche - attribuzione finanziamento commissariale. (Ordinanza n. 366).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 337 del 31 dicembre 2002 con la quale è stato approvato l'undicesimo stralcio operativo del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza idrica, nel quale, area di intervento n. 3 finalizzata al risparmio ed alla riqualificazione delle reti idriche dei centri abitati, è prevista la realizzazione del «Piano strategico reti idriche», volto al recupero di consistenti quantità di risorsa, con la realizzazione di opere di riqualificazione di reti;

Atteso che la predetta ordinanza prevede per la realizzazione del citato piano strategico sulle reti idriche uno stanziamento complessivo di € 90.000.000;

Atteso che con ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003, con la quale è stata data attuazione al piano strategico reti idriche di cui all'ordinanza n. 337/03, il finanziamento commissariale è stato destinato alle amministrazioni comunali che hanno partecipato al «Bando per la selezione delle proposte di finanziamento sulla misura 1.1» pubblicato sul BURAS n. 22 del 29 luglio 2002 e risultano ricomprese nella graduatoria definitiva approvata con determinazione del direttore del servizio dighe e risorse idriche dell'assessorato regionale dei lavori pubblici in data 3 dicembre 2002, n. 1150/SDR, pubblicata sul BURAS n. 36 del 9 dicembre 2002;

Atteso che, con ordinanza n. 357 del 9 luglio 2003 è stato approvato l'elenco delle amministrazioni comunali ammissibili a finanziamento commissariale integrativo ed il relativo importo assegnabile;

Atteso che la suddetta ordinanza n. 357 del 9 luglio 2003 all'art. 3 ha previsto, ai fini dell'attribuzione del finanziamento commissariale, la trasmissione, da parte dei comuni ammessi, della seguente documentazione:

A) deliberazione della giunta comunale, con la quale viene approvato il progetto esecutivo dell'intervento complessivo (ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003, art. 2, comma 2, punto 2.*a*) o del lotto funzionale (ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003, art. 2, comma 2, punti 2.*b* e 2.*c*), come indicato dall'amministrazione comunale nell'istanza di finanziamento recante quanto segue:

quadro economico del progetto esecutivo;

elenco degli elaborati progettuali da allegare alla deliberazione;

indicazione delle fonti di finanziamento del progetto;

conferma del cofinanziamento comunale nella misura indicata nell'elenco di cui all'ordinanza n. 357/03;

progetto esecutivo allegato;

B) provvedimento dell'amministrazione comunale di indizione della gara d'appalto dell'intervento unico o del lotto funzionale autonomo;

Atteso che i termini previsti dall'ordinanza n. 357/03 per l'invio, da parte delle amministrazioni comunali, della documentazione prescritta sono stati stabiliti in trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa sul BURAS;

Atteso che l'ordinanza n. 357 del 9 luglio 2003 è stata pubblicata sul BURAS n. 22 del 22 luglio 2003 e che pertanto il termine per l'invio della documentazione è scaduto il 21 agosto 2003;

Atteso che la società «Hydrocontrol», incaricata dell'assistenza tecnica con l'ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003, con nota prot. n. 1146 del 26 settembre 2003, ha trasmesso il rapporto contentente i risultati dell'istruttoria documentale relativa alla verifica del possesso dei requisiti di cui alle ordinanze n. 350/03 e n. 357/03;

Atteso che si rende necessario provvedere all'attribuzione del finanziamento commissariale ai comuni la cui documentazione è conforme alle prescrizioni delle sopraccitate ordinanze n. 350/03 e n. 357/03;

Atteso che per i restanti comuni si rende necessario provvedere ad un approfondimento dell'istruttoria documentale, sentiti i comuni medesimi;

Atteso che l'onere finanziario relativo all'attribuzione di finanziamento disposta con la presente ordinanza ammonta a € 46.172.600,00;

Atteso che, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 357/03, l'erogazione del finanziamento verrà effettuata successivamente al riversamento nella contabilità speciale di tesoreria n. 1690 intestata al «Presidente della giunta - Emergenza idrica», da parte del Ministero dell'economia, dei fondi di cui all'ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002;

Ordina:

Art. 1.

Elenco amministrazioni comunali assegnatarie di finanziamento commissariale integrativo dell'intervento finanziario di cui al bando a valere sulla misura 1.1. del POR

1. È attribuito, ai comuni ricompresi nell'elenco allegato alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, il finanziamento commissariale integrativo di cui all'ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003, nell'importo indicato nell'allegato medesimo.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'ordinanza n. 357/03, l'erogazione del finanziamento verrà effettuata successivamente al riversamento nella contabilità speciale di tesoreria n. 1690 intestata al «Presidente della giunta - Emergenza idrica», da parte del Ministero dell'economia, dei fondi di cui all'ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002.

3. Le modalità di erogazione e le relative procedure di gestione contabile verranno comunicate ai comuni interessati con successivo provvedimento.

Art. 2.

Approfondimento istruttoria documentale

1. I comuni di cui all'ordinanza n. 357/03 non inclusi nell'elenco di cui al precedente art. 1, comma 1, dovranno provvedere a fornire le integrazioni documentali entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta che verrà formulata dall'ufficio del commissario governativo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 30 settembre 2003

Il commissario governativo: MASALA

ALLEGATO

Ordinanza n. 366 del 30 settembre 2003

ELENCO COMUNI ASSEGNATARI
DI FINANZIAMENTO COMMISSARIALE

Num. Ord.	Comune	Finanziamento integrativo €
1	AIDOMAGGIORE	170.000,00
2	ALES	130.000,00
3	ALGHERO	1.600.000,00
4	AUSTIS	400.000,00
5	BARESSA	371.700,00
6	BARUMINI	206.000,00
7	BERCHIDDA	192.000,00
8	BITTI	400.000,00
9	BONARCADO	400.000,00
10	BONO	306.000,00
11	BONORVA	400.000,00
12	BORORE	137.950,00
13	BORUTTA	203.000,00
14	BUDDUSO'	400.000,00
15	CALANGIANUS	400.000,00
16	CALASETTA	334.000,00
17	CAPOTERRA	730.000,00
18	CARBONIA	1.600.000,00
19	CARGEGHE	134.000,00
20	CARLOFORTE	800.000,00
21	CASTELSARDO	469.000,00
22	CASTIADAS	400.000,00
23	DECIMOMANNU	800.000,00
24	DOLIANOVA	800.000,00
25	ELINI	400.000,00
26	ERULA	396.000,00
27	ESCALAPLANO	276.000,00
28	ESCOLCA	281.000,00
29	ESPORLATU	400.000,00
30	FLORINAS	161.000,00
31	GALTELLI'	372.000,00
32	GENONI	151.000,00
33	GENURI	92.000,00
34	GESICO	400.000,00
35	GIAVE	215.000,00
36	GONNOSNO'	242.000,00
37	GONNOSTRAMATZA	400.000,00
38	GUSPINI	1.141.000,00
39	IGLESIAS	1.600.000,00
40	ITTIRI	343.000,00
41	LA MADDALENA	982.000,00
42	LACONI	400.000,00
43	LANUSEI	800.000,00
44	LOCULI	225.000,00
45	LUNAMATRONA	280.000,00
46	MANDAS	400.000,00
47	MARA	221.000,00
48	MARTIS	55.000,00
49	MILIS	233.000,00
50	MONASTIR	400.000,00
51	MONTRESTA	140.000,00
52	MUROS	168.000,00
53	NORAGUGUME	225.000,00
54	NUGHEDU S. VITTORIA	357.000,00
55	NULVI	207.000,00
56	NUORO	1.600.000,00
57	NURALLAO	400.000,00
58	OLIENA	781.950,00

Num. Ord.	*Comune*	*Finanziamento integrativo €*
59	OLMEDO	353.000,00
60	ORGOSOLO	400.000,00
61	ORISTANO	800.000,00
62	OSSI	428.000,00
63	PABILLONIS	123.000,00
64	PATTADA	400.000,00
65	PLOAGHE	400.000,00
66	PORTOSCUSO	800.000,00
67	POZZOMAGGIORE	321.000,00
68	ROMANA	274.000,00
69	S. ANTIOCO	116.000,00
70	S. TERESA DI GALLURA	400.000,00
71	SAMASSI	435.000,00
72	SAMATZAI	269.000,00
73	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	376.000,00
74	SAN VITO	400.000,00
75	SANLURI	800.000,00
76	SANT'ANTONIO DI GALLURA	400.000,00
77	SARDARA	400.000,00
78	SEDILO	400.000,00
79	SEDINI	119.000,00
80	SENNORI	615.000,00
81	SENORBI'	400.000,00
82	SERRAMANNA	800.000,00
83	SERRENTI	146.000,00
84	SETZU	29.000,00
85	SILIGO	400.000,00
86	SILIQUA	400.000,00
87	SIMALA	236.000,00
88	SINDIA	400.000,00
89	SINISCOLA	263.000,00
90	SIRIS	96.000,00
91	SIURGUS DONIGALA	369.000,00
92	SOLARUSSA	400.000,00
93	SORRADILE	166.000,00
94	SORSO	1.600.000,00
95	SUNI	148.000,00
96	TALANA	400.000,00
97	TETI	400.000,00
98	TRINITA' D'AGULTU	400.000,00
99	URAS	400.000,00
100	VILLANOVA MONTELEONE	400.000,00
101	VILLANOVA TRUSCHEDU	315.000,00
102	VILLANOVAFORRU	177.000,00
103	VILLANOVAFRANCA	400.000,00
104	VILLANOVATULO	400.000,00
105	VILLAPUTZU	800.000,00
106	VILLASALTO	400.000,00
107	VILLASPECIOSA	270.000,00
	TOTALE Finanziamento	**46.172.600,00**

03A11373

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI

DECRETO 21 febbraio 2000.

Iscrizione della società cooperativa «Passepartour - Soc. coop.va a r.l.», in Orvieto, nel registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro.

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta dalla società cooperativa «Passepartour - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Orvieto, piazza del Popolo n. 17, costituita a rogito dal notaio dott. Alessandro Pongelli in data 6 novembre 1999 al fine di ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro;

Visti i documenti prodotti a corredo dell'istanza;

Viste le informazioni acquisite in atti;

Sentito il conforme parere favorevole espresso in seduta del 4 gennaio 2000 dalla commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa «Passepartour - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Orvieto, piazza del Popolo n. 17, è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro della provincia di Terni.

Terni, 21 febbraio 2000

p. *Il prefetto:* BRANCATI

03A11265

DECRETO 16 giugno 2003.

Iscrizione della società cooperativa «Alisei - Società cooperativa sociale a r.l.», in Terni, nel registro prefettizio delle cooperative, nella duplice sezione produzione e lavoro e cooperazione sociale.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 13331/1° Sett. del 12 settembre 2002 con il quale si stabiliva l'iscrizione della società cooperativa «Alisei - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Terni, viale C. Dentato n. 26, nel registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro;

Vista la domanda prodotta in data 24 febbraio 2003, del presidente della cooperativa, con la quale chiede, a seguito di modifica statutaria, l'iscrizione della cooperativa nel registro prefettizio, come cooperativa ordinaria e non piccola società cooperativa, nonché la correzione del numero civico della sede al n. 27 e non 26;

Vista la modifica dello statuto;

Sentito il conforme parere favorevole espresso in seduta del 12 marzo 2003, della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Visto l'art. 1 della legge 24 gennaio 1951, n. 302;

Decreta

l'iscrizione della società cooperativa «Alisei - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Terni, viale Curio Dentato n. 27, nel registro prefettizio delle cooperative della provincia di Terni nella duplice sezione produzione e lavoro e cooperazione sociale.

Terni, 16 giugno 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A11273

DECRETO 23 giugno 2003.

Cancellazione della società cooperativa «Parranese Case» a r.l., in Parrano, dal registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 3907 in data 9 ottobre 1974 con il quale la società cooperativa «Parranese Case» a r.l., con sede in Parrano, via Roma, è stata iscritta nel registro prefettizio, sezione edilizia;

Vista la disposizione del tribunale di Orvieto in data 27 novembre 1995, della cancellazione della cooperativa edilizia «Parranese Case» a r.l. dal registro delle imprese;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Parranese Case» a r.l., con sede in Parrano, via Roma, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia, per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Parrano e pubblicato per estratto al Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Terni, 23 giugno 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A11269

DECRETO 23 giugno 2003.

Iscrizione della società cooperativa «C.E.S.T.A.M. servizi tecnici amministrativi a r.l.», in Terni, nel registro prefettizio delle cooperative, sezione mista.

IL PREFETTO

Visto il precedente D.P. protocollo n. 6307 del 18 marzo 1980, con la quale si iscriveva la società cooperativa «C.E.S.T.A.M. servizi tecnici amministrativi a r.l.», con sede in Terni, largo Don Minzoni n. 4, nel registro prefettizio delle cooperative della provincia di Terni, nella sezione produzione e lavoro;

Visti gli atti d'ufficio;

Accertato che la predetta cooperativa non possiede i requisiti per essere iscritta nella sezione produzione e lavoro;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 29 gennaio 2003;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa «C.E.S.T.A.M. servizi tecnici amministrativi a r.l.», corrente in Terni alla via Don Minzoni n. 4, è iscritta a decorrere dalla data del presente D.P., nel registro prefettizio delle cooperative della provincia di Terni, nella sezione mista.

Terni, 23 giugno 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A11271

DECRETO 24 giugno 2003.

Iscrizione della società cooperativa «Local Services - Piccola società cooperativa a r.l.», in Amelia, nel registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 2008/Div. 3° del 21 aprile 1988, con il quale si stabiliva l'iscrizione della società cooperativa «T.U.R.O. - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Terni, via Turati n. 84 nel registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 22 dicembre 1998, con il quale veniva deliberata la modifica della denominazione sociale della cooperativa in «Turo Parking - Soc. coop. a r.l.» ed il trasferimento della sede sociale in Terni, viale C. Battisti n. 15;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci, in data 26 novembre 2001, con il quale veniva deliberata la trasformazione della cooperativa in Piccola società cooperativa con la denominazione sociale in «Local Services - Piccola società cooperativa a r.l.» il trasferimento della sede sociale in Amelia, via Orvieto n. 7, e la modifica dell'oggetto sociale;

Vista la domanda pervenuta in data 5 febbraio 2002, con la quale il presidente della cooperativa, chiede a seguito della modifica dell'oggetto sociale, l'iscrizione della «Local Services - Piccola società cooperativa a r.l.» nella sezione produzione e lavoro;

Sentito il conforme parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative, nella seduta del 12 marzo 2003;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa «Local Services - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Amelia, via Orvieto n. 7, è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro.

Terni, 24 giugno 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A11268

DECRETO 17 luglio 2003.

Cancellazione della società cooperativa «Terre Arnolfe» a r.l., in Terni, dal registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 3661 Div. 3° in data 9 ottobre 1993 con il quale la società cooperativa «Terre Arnolfe a r.l.», con sede in Terni, via Romagnosi n. 2, è stata iscritta nel registro prefettizio, sezione produzione e lavoro;

Visto il decreto di sospensione n. 7893 1° Sett. del 4 maggio 2002 per mesi due dal registro prefettizio della predetta cooperativa per mancato invio delle copie dei bilanci dell'anno 1994;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 29 gennaio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Terre Arnolfe» a r.l., con sede in Terni, via Romagnosi n. 2, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro, per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Terni, 17 luglio 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A11264

DECRETO 17 luglio 2003.

Cancellazione della società cooperativa edilizia «Pianlungo» a r.l., in Castelviscardo, dal registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 4040 in data 18 marzo 1983 con il quale la società cooperativa edilizia «Pianlungo» a r.l., con sede in Castelviscardo, via Marconi n. 19, è stata iscritta nel registro prefettizio, sezione edilizia;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 19 dicembre 1990 con il quale la predetta società cooperativa viene sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Pianlungo» a r.l., con sede in Castelviscardo, via Marconi n. 19, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative - sezione edilizia, per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Castelviscardo e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Terni, 17 luglio 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A11266

DECRETO 17 luglio 2003.

Cancellazione della società cooperativa «Arcobaleno della moda» a r.l., in Amelia, dal registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 533 in data 9 marzo 1984 con il quale la società cooperativa «Arcobaleno della moda» a r.l. con sede in Amelia, via Europa n. 83, è stata iscritta nel registro prefettizio, sezione produzione e lavoro;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 28 maggio 2001, con il quale viene deliberato lo scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 12 marzo 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Arcobaleno della moda» a r.l., con sede in Amelia, via Europa n. 83, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro, per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Amelia e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Terni, 17 luglio 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A11270

DECRETO 17 luglio 2003.

Cancellazione della società cooperativa edilizia «La Rocca» di Narni a r.l., in Narni, dal registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 5355 in data 25 marzo 1965 con il quale la società cooperativa edilizia «La Rocca» di Narni, con sede in Narni, è stata iscritta nel registro prefettizio, sezione edilizia;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 19 maggio 1967 con la quale la predetta società viene sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 20 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «La Rocca» di Narni a r.l., con sede in Narni, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia, per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Narni e pubblicato nell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Terni, 17 luglio 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A11272

DECRETO 23 luglio 2003.

Iscrizione della società cooperativa «Editoriale Umbria Viva - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Terni, nel registro prefettizio delle cooperative.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 6508/Div. 3° del 10 ottobre 1986, con il quale si decretava l'iscrizione della società cooperativa «Editoriale Umbria Viva Stroncone - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Stroncone, via San Francesco, nel registro prefettizio delle cooperative della provincia di Terni, sezione produzione e lavoro;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci, in data 29 gennaio 2003, con il quale veniva deliberata la trasformazione della società cooperativa «Editoriale Umbria Viva - Società cooperativa a responsabilità limitata», in cooperativa sociale e di assumere la denominazione di «Editoriale Umbria Viva - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Terni, via Barbarasa n. 8;

Sentito il conforme parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative, nella seduta del 12 giugno 2003;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa «Editoriale Umbria Viva - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Terni, via Barbarasa n. 8, è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative della provincia di Terni, nella duplice sezione produzione e lavoro e cooperazione sociale.

Terni, 23 luglio 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A11267

DECRETO 11 settembre 2003.

Iscrizione della società cooperativa «Il Canneto - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Narni Scalo, nel registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 9720/1° Sett. del 21 gennaio 2000 con il quale si decretava l'iscrizione della società cooperativa «Il Canneto - Soc. coop. a r.l.», con sede in Narni Scalo, via del Cerqueto n. 14, nel registro prefettizio delle cooperative della provincia di Terni, sezione produzione e lavoro;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci, in data 7 febbraio 2000, con il quale si deliberava di trasformare la cooperativa «Il Canneto - Soc. coop. a r.l.» in «Il Canneto - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata»;

Sentito il parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative, nella seduta del 15 luglio 2003;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa «Il Canneto - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro, della provincia di Terni.

Terni, 11 settembre 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A11412

ISTITUTO UNIVERSITARIO «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 30 settembre 2003.

Rettifica alla modificazione dello statuto del 1° aprile 2003.

IL RETTORE

Visto il proprio precedente decreto rettorale n. 141 in data 1° aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2003, di modifica allo statuto dell'Istituto con l'inserimento al Capo I, con il conseguente spostamento della numerazione, dell'art. 16 relativo al collegio dei revisori dei conti;

Letta la nota in data 28 maggio 2003, prot. n. 2023, con la quale il M.I.U.R., U.R.S.T., D.P.C.A.E., S.A.U.S., ufficio I invia il decreto ministeriale 27 maggio 2003 con il quale sono state formulate osservazioni nella legittimità e nel merito circa la modifica di statuto di cui sopra;

Lette le delibere del senato accademico in data 8 luglio 2003 e del consiglio di amministrazione in data 18 luglio 2003, con le quali, rilevata l'opportunità di adeguarsi alle indicazioni ministeriali, è stata deliberata la rettifica alla citata modifica allo statuto;

Decreta:

La modifica allo statuto di cui al decreto rettorale n. 141 in data 1° aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2003, è rettificata come nel seguito:

«Art. 16.

È istituito il collegio dei revisori dei conti che viene nominato con decreto del presidente del consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di amministrazione medesimo, e dura in carica un triennio.

La composizione, i compiti e il funzionamento del collegio sono disciplinati nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 settembre 2003

Il rettore: DE SANCTIS

03A11333

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 20 agosto 2003)**, coordinato con la legge di conversione 17 ottobre 2003, n. 280** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Principi generali

1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

2. I rapporti *tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica* sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

Art. 2.

Autonomia dell'ordinamento sportivo

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

c) (lettera soppressa);

d) (lettera soppressa).

2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

2-*bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le società calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra società calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 242, recante: «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I. a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 15 *(Federazioni sportive nazionali).* — 1. Le federazioni sportive nazionali svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati.

2. Le federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

3. Le federazioni sportive nazionali sono riconosciute, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale.

4. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali è concesso a norma dell'art. 12 del codice civile, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del consiglio nazionale.

5. Il C.O.N.I., e le federazioni sportive nazionali restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il C.O.N.I. può concedere in uso alle federazioni sportive nazionali beni di sua proprietà.».

«Art. 16 *(Statuti delle federazioni sportive nazionali).* — 1. Le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli statuti prevedono procedure elettorali che garantiscono, negli organi direttivi, la presenza in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni alla federazione per la quale partecipano alla procedura elettorale. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti.».

— L'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante: «Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti», è il seguente:

«Art. 10 *(Costituzione e affiliazione).* — Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In deroga all'art. 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale.

L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.

L'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'art. 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.

Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11.

L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.

L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del C.O.N.I., che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate).* — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.».

Art. 3.

Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria

1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni

altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale *del Lazio* con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.

3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-*bis* della stessa legge.

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio *con sede in Roma*, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla metà.

5. (comma soppresso).

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante: «Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti»:

«Art. 4 *(Disciplina del lavoro subordinato sportivo)*. — Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale.

La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.

Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'art. 2123 del codice civile.

Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.

L'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.».

— Gli articoli 23-*bis*, 26 e 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali, sono i seguenti:

«Art. 23-*bis*. — 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:

a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse;

b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;

c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;

d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;

e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

f) i provvedimenti di nomina adottati previa delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione ed il funzionamento degli organi.

2. I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.

3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti.

4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.

5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.

6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.

7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.».

«Art. 26. — Il tribunale amministrativo regionale, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza.

Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente. Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato, e quando è investito di giurisdizione di merito, può anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

Il tribunale amministrativo regionale nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua competenza esclusiva e di merito può condannare l'amministrazione al pagamento delle somme di cui risulti debitrice.

Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.

La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'art. 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.

La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali.».

«Art. 31. — Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del tribunale adito indicando quello competente e chiedendo che la relativa questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato. L'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio.

L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio. Può essere proposta successivamente quando l'incompetenza territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da atti depositati in giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non avesse prima conoscenza; in tal caso l'istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli atti. L'istanza non è più ammessa quando il ricorso sia passato in decisione.

L'istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi abbiano aderito.

Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d'ufficio degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne dà notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo stesso entro venti giorni dalla comunicazione.

Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria deliberazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato.

Le parti alle quali è notificato il ricorso per regolamento di competenza possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie e documenti.

Sull'istanza il Consiglio di Stato provvede in camera di consiglio, sentiti i difensori delle parti, che ne abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

La decisione del Consiglio di Stato sulla competenza è vincolante per i tribunali amministrativi regionali.

L'incompetenza per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale.

Quando l'istanza per il regolamento di competenza venga respinta, il Consiglio di Stato condanna alle spese colui che ha presentato l'istanza.

Quando l'istanza di regolamento di competenza sia accolta, il ricorrente può riproporre l'istanza al tribunale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica della decisione di accoglimento.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

03A11470

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 29 settembre 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Angelo Santoro, Console onorario della Repubblica d'Albania in Reggio Emilia.

03A11382

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Trevignano Romano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Trevignano Romano.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 16 settembre 2003, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Trevignano Romano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Trevignano Romano (Roma), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

03A11357

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Soc. coop.va Findue a r.l.», in liquidazione volontaria, in Milano.

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della seguente società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria: «Soc. coop.va Findue a r.l.» in liquidazione volontaria, dal 5 agosto 1953, sede legale in Milano, via Cosimo del Fante n. 7, costituita il 2 febbraio 1944 per rogito notaio dott. A. Brambilla di Milano, repertorio n. 9089, racc. (mancante); tribunale di Milano, registro società n. 46040, vol. n. 1611, fasc. 4923; codice fiscale mancante, R.E.A. (mancante), numero registro ditte (mancante), B.U.S.C. n. 3837/20168; liquidatore Ferri Enrico (deceduto l'8 maggio 1967); presidente del collegio sindacale: Cassani Massimo (anagraficamente irreperibile), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - 20124 Milano, tel. 02/6792316 - fax 02/66712973, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11415

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Soc. coop.va S. Matteo a r.l.», in liquidazione volontaria, in Legnano.

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della seguente società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria: «Soc. coop.va S. Matteo a r.l.» in liquidazione volontaria dal 15 settembre 1964, sede legale in Legnano (Milano), piazza Europa n. 6, costituita il 25 gennaio 1961 per rogito notaio dott. Andrea Fugazzola di Legnano, repertorio (mancante), racc. (mancante); tribunale di Milano, registro società n. 110924, vol. n. 2914, fasc. n. 24; codice fiscale mancante, R.E.A. n. 577945, numero registro ditte (mancante), B.U.S.C. n. 4408/90342; liquidatore: Scaringi Giovanni; presidente del collegio sindacale: dott. Gariboldi Giovanni, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - 20124 Milano, tel. 02/6792316 - fax 02/66712973, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11416

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Soc. coop.va L'Ecoarc a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Soc. coop.va L'Ecoarc a r.l.», sede legale in Milano, via Priorato Gualdo n. 10, costituita per rogito notaio dott. Marco Traspadini di Milano, in data 2 giugno 2000, repertorio n. 4332/4603 racc., B.U.S.C. n. 17174/299727, codice fiscale n. 13152840156, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - 20124 Milano, tel. 02/6792316 - fax 02/66712973, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11417

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Soc. coop.va Centro P.R. società di servizi a r.l.» (già M.C.R. Service a r.l.), in Novate Milanese.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Soc. coop.va Centro P.R. società di servizi a r.l.» (già «M.C.R. Service a r.l.), sede legale in Novate Milanese (Milano), via Vialba n. 52, costituita per rogito notaio dott. Enrico Lainati di Milano, in data 19 gennaio 1998, repertorio n. 211400, racc. n. 30065, B.U.S.C. n. 16488/286007, codice fiscale n. 12349880158, in gestione commissariale dal 29 gennaio 2003, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - 20124 Milano, tel. 02/6792316 - fax. 02/66712973, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11418

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Oros Box - cooperativa edilizia a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Oros Box - cooperativa edilizia a r.l.», sede legale in Milano, via Curio Dentato n. 11, costituita per rogito notaio dott. Paolo Carbone di Cesano Maderno, in data 28 marzo 1987, repertorio n. 27327, racc. n. 3830, B.U.S.C. n. 13200/232513, codice fiscale n. 08776220157, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - 20124 Milano, tel. 02/6792316 - fax 02/66712973, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11419

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Circolo S. Erasmo a r.l.», in Legnano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Circolo S. Erasmo a r.l.», sede legale in Legnano (Milano), via Milano n. 40, costituita per rogito notaio dott. Ugo Siro Novara di Legnano, in data 22 agosto 1933, repertorio n. 3538, racc., B.U.S.C. n. 2188/6599, codice fiscale n. 00689030153, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - 20124 Milano, tel. 02/6792316 - fax 02/66712973, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11420

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di San Donà di Piave

Con decreto n. 60532 in data 27 giugno 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 28 agosto 2003 al registro n. 4, foglio n. 80, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di San Donà di Piave (Venezia) identificato nel N.C.T. del comune di San Donà di Piave al foglio n. 59, mappale n. 247 di mq 230 e mappale n. 248 di mq 230, per complessivi mq 460, non più utile ai fini della bonifica.

03A11394

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di settembre, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2002 e 2003 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2002	Settembre	118,4	2,6	5,2
	Ottobre	118,7	2,6	5,2
	Novembre	119,0	2,7	5,0
	Dicembre	119,1	2,7	5,0
	Media	*117,9*		
2003	Gennaio	119,6	2,7	5,0
	Febbraio	119,8	2,5	4,8
	Marzo	120,2	2,6	5,1
	Aprile	120,4	2,5	4,9
	Maggio	120,5	2,4	4,7
	Giugno	120,6	2,3	4,6
	Luglio	120,9	2,5	4,9
	Agosto	121,1	2,5	5,0
	Settembre	121,4	2,5	5,2

03A11380

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo "Egusea" - Favignana - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Favignana.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 10 settembre 2003, ha nominato il sig. dott. Severino Giangrande commissario straordinario ed i signori dott. Andrea Butera, rag. Alessandro Cassia e prof. Giuseppe Terranova componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo "Egusea" - Favignana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Favignana (Trapani), posta in amministrazione straordinaria con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze della Regione siciliana in data 5 settembre 2003.

03A11354

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo "Egusea" - Favignana - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Favignana, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 12 settembre 2003 tenuta dal comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo "Egusea" - Favignana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Favignana (Trapani), posta in amministrazione straordinaria con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze della Regione siciliana del 5 settembre 2003 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il prof. Giuseppe Terranova è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera *b)* del citato testo unico.

03A11355

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo di Trevignano Romano - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Trevignano Romano.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 17 settembre 2003, ha nominato il sig. dott. Pietro Lombardi commissario straordinario ed i signori dott. Mario Pace, avv. Federico Palomba e prof. Nicola Rocco di Torrepadula componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo di Trevignano Romano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Trevignano Romano (Roma), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 16 settembre 2003.

03A11358

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo di Trevignano Romano - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Trevignano Romano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 18 settembre 2003 tenuta dal comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo di Trevignano Romano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Trevignano Romano (Roma), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2003 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il dott. Mario Pace è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera *b)* del citato testo unico.

03A11359

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della «Cassa di risparmio di Volterra S.p.a.», in Volterra

Si comunica che in data 15 settembre 2003 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della «Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a.», con sede in Volterra (Pisa), disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 aprile 2002, a seguito della restituzione di detta banca alla gestione ordinaria.

03A11356

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso: ragione sociale: Gallozzi Massimo, sede: Ladispoli (Roma), marchio: 862.

03A11381

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501243/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77